

Certificato del perito in materia di previdenza professionale giusta l'articolo 52e capoverso 1 let. b LPP

Nome e indirizzo dell'istituto di previdenza

Istituto di previdenza del Cantone Ticino
Via C. Ghiringhelli 7
6501 Bellinzona

Questo certificato concerne il/i regolamento/i del

Denominazione del regolamento/del complemento al regolamento	Deciso il	In vigore dal
Regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino	08.10.2020	01.01.2021

È disponibile un bilancio tecnico concernente la copertura dei rischi attuariali

Nome del perito in materia di previdenza professionale (redattore)	Al (data)
Gilles Guenat, Aon Suisse SA	31.12.2019

L'istituto di previdenza ha stipulato i seguenti contratti d'assicurazione collettiva

Assicuratore	Rischi assicurati	Numero di contratto	Durata del contratto	Data
-				
Rischi non riassicurati e accantonamenti necessari alla copertura dei medesimi (se non risultano evidenti dal bilancio tecnico):				

Basi di calcolo e parametri regolamentari

Per la valutazione dell'adeguatezza sono presi in considerazione tutti i piani previdenziali dell'istituto di previdenza basandosi sulla disposizione seguente:

art. 1 cpv. 2 let. a OPP2 art. 1 cpv. 2 let. b OPP2

Il regolamento prevede la possibilità di compensare anticipatamente la riduzione delle prestazioni in previsione di un pensionamento anticipato.

Sì No

Qualora tale compensazione sia possibile, il regolamento prevede le seguenti misure per garantire che l'obiettivo regolamentare in materia di prestazioni sia superato al massimo del 5 %.

Blocco dei contributi Blocco dell'accredito degli interessi Limitazione del finanziamento

Riduzione delle prestazioni Altro:

Il regolamento prevede la possibilità di scegliere tra più piani previdenziali.

Sì No

Il regolamento si basa in particolare sui seguenti parametri, fissati secondo principi tecnici riconosciuti:

Aliquota di conversione (PC): 6.17% (65 anni) Tasso d'interesse tecnico: 2%

Interessi secondo la tabella di riscatto (PC): Nessuna differenza rispetto alla "regola d'oro" o differenza al massimo del 2% [differenza tra l'interesse applicato all'avere di vecchiaia (se non è costante, va preso in considerazione il valore medio) e l'evoluzione dei salari ipotizzata (compreso il rincaro) sui quali si basa il calcolo dell'obiettivo in materia di prestazioni]

Al finanziamento delle prestazioni in caso di decesso o invalidità è destinato il 8% dei contributi totali.

Il sottoscritto perito in materia di previdenza professionale certifica che:

Le disposizioni attuariali regolamentari concernenti le prestazioni e il finanziamento sono conformi alle prescrizioni legali (in particolare alle disposizioni della 1^a revisione della LPP del 3 ottobre 2003 e alle disposizioni in materia di risanamento del 18 giugno 2004). L'adeguamento delle disposizioni regolamentari alla menzionata revisione di legge non comporta lacune nella copertura ai sensi della lettera d delle disposizioni transitorie della modifica del 3 ottobre 2003 (1^a revisione LPP).

Per quanto concerne le disposizioni regolamentari, il perito certifica in particolare quanto segue:

- l'istituto di previdenza si occupa esclusivamente di previdenza professionale (art. 1 LPP) e, in particolare, non fornisce prestazioni del datore di lavoro.
- Il principio dell'adeguatezza (art. 1 - 1b OPP 2) è rispettato. Nel caso dei salari eccedenti il limite superiore fissato all'articolo 8 capoverso 1 LPP, conformemente al modello di calcolo, le prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale, aggiunte a quelle dell'AVS, non superano l'85 per cento dell'ultimo salario o reddito soggetto all'AVS conseguito prima del pensionamento. L'adeguatezza delle prestazioni in capitale è valutata in base alle prestazioni in forma di rendita corrispondenti, calcolate applicando l'aliquota di conversione regolamentare o, laddove il regolamento non prevede aliquote di conversione, l'aliquota minima di conversione fissata all'articolo 14 capoverso 2 LPP.
- Il principio della collettività (art. 1c - 1e OPP 2) è rispettato. Il regolamento prevede una o più collettività di assicurati determinate in base a criteri obiettivi quali, in particolare, l'anzianità di servizio, la funzione svolta, la posizione gerarchica nell'azienda, l'età o il livello salariale. Qualora sia assicurata una sola persona, il regolamento prevede per principio la possibilità di assicurarne altre e sono rispettate le disposizioni dell'articolo 44 capoverso 1 LPP. Qualora si possa scegliere tra più piani, la somma delle quote contributive versate in percentuale del salario da datore di lavoro e salariati ammonta nel piano che contempla i contributi più bassi ad almeno due terzi di quella prevista nel piano con i contributi più elevati. L'aliquota contributiva del datore di lavoro è la stessa in ogni piano di previdenza.
- Il principio della parità di trattamento è rispettato (art. 1f OPP 2). Tutti gli assicurati di una collettività sono soggetti alle medesime condizioni regolamentari. In particolare, il regolamento non prevede la possibilità di soluzioni e accordi individuali.
- Il principio della pianificazione previdenziale (art. 1g OPP 2) è rispettato.
- Il principio d'assicurazione (art. 1h OPP 2) è rispettato. In particolare sono coperti i rischi di decesso e invalidità, calcolati secondo principi attuariali. Per giudicare la conformità al principio d'assicurazione sono stati presi in considerazione, conformemente all'articolo 1h OPP 2, tutti i piani previdenziali di un singolo datore di lavoro affiliato all'istituto di previdenza (o alla cassa di previdenza). Gli averi già esistenti il 1° gennaio 2006 che non soddisfano le esigenze dell'articolo 1h OPP 2 non sono più alimentati ulteriormente.
- Per il calcolo dei riscatti sono applicati gli stessi parametri utilizzati per stabilire il piano previdenziale e stabiliti secondo principi tecnici riconosciuti (cfr. pianificazione previdenziale). Il riscatto è ammesso al massimo fino all'importo delle prestazioni regolamentari e le prestazioni risultanti da riscatti non possono essere prelevate in forma di capitale nel corso dei tre anni successivi. Il salario assicurabile (oppure il reddito assicurabile dei lavoratori indipendenti) non supera il decuplo dell'importo limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LPP (art. 60c cpv. 2 OPP 2) né il reddito soggetto a contribuzione nell'AVS (art. 1 cpv. 2 LPP).


Confermo la veridicità dei dati forniti

Luogo e data

Neuchâtel, le 13 octobre 2020

Il perito in materia di previdenza professionale
[Firma e timbro o nome e indirizzo in stampatello]

Aon Suisse SA, cocontractante



Expert exécutant :
Gilles Guenat



Expert-consultant
Didier Sauter

VIGILANZA SULLE FONDAZIONI E LPP DELLA SVIZZERA ORIENTALE

Muralto, 19 novembre 2020

Istituto di previdenza del Cantone Ticino
Via C. Ghiringhelli 7
6501 Bellinzona

TI 11

Regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino valido dal 01.01.2021

Egregi Signori,

facciamo riferimento al Regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino con entrata in vigore dal 01.01.2021.


Quale Autorità di vigilanza abbiamo proceduto ad un controllo formale e vi informiamo che le nostre verifiche non hanno fatto emergere particolari osservazioni.

Rimarchiamo tuttavia che è stata effettuata una verifica astratta delle norme regolamentari, e pertanto nei casi particolari resta riservata la valutazione del giudice competente.

Con i migliori saluti.

Direzione IPCT
RICEVUTO II
23 NOV. 2020
Trasmesso a: <i>BDD</i>
Copia: <i>FRL</i>

Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale


Ivar Cadloni


Paco Fianza

Copia:

- BDO SA, Via Vedeggio 3, 6814 Lamone;
- Aon Suisse SA, Sig. Gilles Guenat, Avenue Edouard-Dubois 20, 2000 Neuchatel;
- Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni, Viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona (con allegata la copia del regolamento).